



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 15/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2349

D.G.R. 4 ottobre 2011, n. 2207 “Articolo 1, commi 138-140, 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Attuazione patto di stabilità regionale verticale per l’anno 2011”. Determinazione della quota dell’obiettivo di competenza da cedere agli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 138, della legge 220/2010.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

L’articolo 1, commi da 125 a 150, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), disciplina, da ultimo, il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome.

La su richiamata normativa conferma, ai commi 138-143, l’istituto del patto di stabilità regionale sia nella sua versione verticale che orizzontale.

Tale istituto nasce dall’esigenza di sopperire alla perdurante rigidità dei vincoli con cui vengono distribuiti gli obiettivi ed al fine di declinare il Patto di stabilità su base regionale in modo da adattare, ove possibile, le misure di coordinamento di finanza pubblica, alle differenti realtà territoriali.

Al fine della attivazione dell’istituto in entrambe le sue forme la Regione Puglia ha promosso degli incontri con i rappresentanti regionali di Anci ed Upi con i quali sono stati costruiti e da ultimo condivisi (Cabina di regia in data 26 settembre 2011 per il patto regionale verticale e in data 13 ottobre 2011 per il patto regionale orizzontale) i documenti che danno attuazione al precitato articolo 1 comma 138 bis per il patto regionale verticale e comma 141 per il patto regionale orizzontale.

Con deliberazione 4 ottobre 2011, n. 2207 la Giunta regionale recepisce l’intesa raggiunta nella riunione della Cabina di regia in data 26 settembre 2011 in ordine alla attuazione del patto regionale verticale riservandosi, con successivo provvedimento, di determinare la quota di obiettivo di competenza della Regione da cedere agli enti locali ai ‘sensi dell’articolo 1, comma 138, della legge 220/2010.

Si rende ora necessario, a seguito di monitoraggio sull’andamento della spesa regionale, procedere alla determinazione della quota di cui trattasi.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a).

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell' Avv; Michele PELILLO, Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di determinare in euro 50 (cinquanta) milioni la quota di obiettivo di competenza della Regione da cedere agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge 220/2010;
3. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere la presente deliberazione all'UPI ed all'ANCI regionali;
4. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n, 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
